

AVV. GIAN LUIGI TIZZONI

Piazzetta Guastalla n.1
20122 – Milano
Tel. 02 54118233 - Fax 02 54103000

AVV. FRANCESCO COMPAGNA

Via Fabio Massimo n.33
00192 - Roma
Tel. 06 3200272/3 – Fax 06 3200291

CORTE DI CASSAZIONE

V SEZIONE PENALE

I sottoscritti Avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, difensori delle parti civili costituite Giuseppe Poggi, Rita Preda e Marco Poggi, nel procedimento pendente nei confronti di Alberto Stasi, fissato all'udienza dell'11 dicembre 2015, espongono nella presente memoria le loro considerazioni critiche sui motivi aggiunti presentati nell'interesse dell'imputato.

PREMESSA INTRODUTTIVA

In data 24 novembre 2015, la Difesa dell'imputato ha depositato un'ulteriore memoria contenente altri 8 motivi aggiunti, i quali sembrano tuttavia costituire una mera riproposizione - in forma parzialmente diversa - delle stesse doglianze contenute nel ricorso che vengono di volta in volta richiamate nei relativi titoli.

Il profilo più rilevante, sviluppato nel quinto motivo aggiunto, riguarda la valorizzazione delle autorevoli indicazioni giurisprudenziali contenute nella recente sentenza n.36080 del 27 marzo 2015 in merito alla corretta valutazione della c.d. prova scientifica.

Proprio il confronto con la nota vicenda processuale perugina (che viene ora sollecitato a più riprese dai ricorrenti) consente in realtà di evidenziare nuovamente che nel caso in esame i vari elementi oggettivi da cui prendono le mosse i ragionamenti indiziari relativi alla presenza di un notevole quantitativo di DNA della vittima sui pedali Wellgo ed alla presenza delle impronte dell'anulare dell'imputato sul porta sapone del bagno in cui si recò l'assassino costituiscono dei dati processuali assolutamente certi ed incontestati.

Mai come in questo caso, i periti incaricati prima, ed i giudici di merito poi, hanno infatti avuto cura di distinguere, con precisione maniacale, i dati che sono stati scientificamente acclarati al di là di qualsiasi possibile dubbio dalle possibili spiegazioni fattuali dei medesimi.

Di conseguenza, le reiterate doglianze dei ricorrenti – lungi dal poter effettivamente intaccare la certezza dei dati in questione - sembrano semmai riferire all'effettivo valore indiziaro che avrebbe dovuto essere attribuito, a loro personale avviso, a ciascuno di essi.

Tuttavia, mentre con riferimento alle impronte digitali dello Stasi i ricorrenti prospettano effettivamente un'ipotesi ricostruttiva astrattamente plausibile (ma resa in

concreto del tutto improbabile dall'avvenuto passaggio dell'assassino e dalla contemporanea assenza di impronte di altre persone), con riferimento all'acclarata presenza sui pedali di un notevole quantitativo di DNA della vittima altamente cellulato (ed alla contestuale assenza di qualsiasi altro DNA *Low copy number*) il ragionamento indiziario svolto dalla Corte di Assise di Appello non viene contrastato da alcuna plausibile ricostruzione alternativa.

Anche in questo caso, le osservazioni difensive si risolvono pertanto in una costante sottolineatura dei limiti connaturati alla natura stessa della prova indiretta senza mai poter invece addivenire, né all'individuazione di un oggettivo vizio logico dei ragionamenti indiziari sviluppati in sentenza, né – tantomeno – alla prospettazione di uno scenario diverso da quello che emerge con precisione e chiarezza dalla valutazione congiunta dei numerosi dati indiziari acquisiti, relativi in particolare:

- alle peculiari modalità di ingresso dell'assassino nell'abitazione;
- all'abbigliamento della vittima;
- alla dinamica dell'aggressione;
- alla mendace dichiarazione dell'imputato pacificamente ravvisabile nella mancata menzione delle due biciclette nere (o nere e grigie) da donna che sono state successivamente individuate;
- alla successiva falsa affermazione secondo la quale le biciclette gli sarebbero state "sequestrate tutte";
- all'intrinseca inverosimiglianza del racconto fornito dall'imputato sull'asserito rinvenimento del cadavere della fidanzata con contestuale immediato allontanamento dalla scena del crimine;
- alla riscontrata incompatibilità di tale racconto con i plurimi dati oggettivi emergenti dagli accertamenti tecnici: mancata individuazione di tracce ematiche sulle suole delle scarpe e sul tappetino dell'auto, assenza di impronte sulla grande macchia di sangue antistante la porta da lui asseritamente aperta, assenza di tracce di rottura delle piccole macchie secche sull'intero percorso asseritamente compiuto ed assenza di tracce di riporto;
- alla presenza di DNA della vittima sui pedali Wellgo montati sulla bicicletta bordeaux da uomo appartenente al padre dell'imputato e custodita nel garage dell'abitazione;
- al rinvenimento all'interno del bagno in cui sostò l'assassino delle sole impronte digitali riferibili all'imputato;
- alla perfetta compatibilità fra le abitudini dell'imputato e le caratteristiche delle scarpe calzate dall'aggressore.

Per altro verso, a seguito della lettura dei nuovi motivi di ricorso, sono emerse ancora una volta una serie di affermazioni difensive non pienamente corrette già sotto il profilo strettamente attinente all'oggettiva esposizione dei dati processuali. Tali affermazioni impongono quindi, anche in questa sede, un'attenta ricostruzione delle varie questioni prospettate, volta a consentire alla Corte Suprema - laddove lo dovesse ritenere necessario - una più agevole verifica dei dati in esame.

Proprio con riferimento agli approfondimenti scientifici, infatti, i ricorrenti espongono talvolta come processualmente accertati una serie di aspetti che le perizie svolte non hanno invece consentito di chiarire, al chiaro scopo di spostare l'attenzione dai dati oggettivi acclarati (e dalla loro conseguente valutazione indiziaria) e di valorizzare delle astratte speculazioni interpretative che sono invece prive di un effettivo fondamento probatorio.

CONSIDERAZIONI SUL PRIMO MOTIVO AGGIUNTO intitolato *“In relazione al motivo II del ricorso principale: travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione, nonché violazione dei canoni di valutazione della prova ex art. 192 c.p.p. ed inversione del corretto ragionamento logico probatorio, rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. E) c.p.p., con riguardo alla collocazione dell’orario della morte di Chiara Poggi – illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché violazione dell’art. 192 c.p.p. con riguardo alla valutazione dell’alibi di Alberto Stasi”.*

Come si è già avuto modo di evidenziare, a fronte dell'erronea collocazione dell'orario della morte cui era inizialmente pervenuto il consulente medico-legale del Pubblico Ministero, i dati successivamente acquisiti nel corso del giudizio di primo grado hanno invece consentito di addivenire ad una ricostruzione molto precisa, ormai suffragata da ben tre giudizi di merito (oltre che da un giudizio di legittimità) attraverso un'attenta valutazione dei numerosi dati disponibili.

L'approfondimento degli accertamenti medico-legali ai fini della corretta individuazione del *range* di riferimento, la rilevata presenza alle ore 9.10 di una bicicletta nera appoggiata sul muro dell'abitazione, l'avvenuto disinserimento dall'interno dell'allarme collegato alla porta di ingresso alle ore 9.12 ed il recentissimo risveglio della vittima (che in quel momento indossava ancora il pigiama estivo, non aveva ancora aperto le serrande dell'abitazione e stava consumando una tazza di latte e cereali davanti alla televisione) hanno consentito di collocare ragionevolmente l'orario della morte nei minuti immediatamente successivi alle ore 9.15.

Nel tentativo di rimettere comunque in discussione, in sede di legittimità, un dato fattuale ormai da tempo pacifico, i ricorrenti cercano pertanto di valorizzare delle ipotesi ormai del tutto superate, omettendo volutamente di considerare le concordanti valutazioni espresse su questo punto da tutti i giudici di merito.

In contrasto con le stesse valutazioni dei propri Consulenti medico-legali (sono infatti gli stessi ricorrenti ad evidenziare che il Professor Avato collocava correttamente il decesso tra le 9.00 e le 10.30) e finanche con la ricostruzione difensiva più volte proposta nei vari giudizi di merito (ricostruzione secondo la quale un ignoto visitatore, entrato in casa alle 9.12, avrebbe ucciso Chiara Poggi), la Difesa invoca pertanto dei generici profili di incertezza rispetto all'individuazione dell'orario della morte senza confrontarsi in alcun modo con i precisi dati probatori che sono stati evidenziati sia nella sentenza di primo grado emessa dal GUP di Vigevano che nella sentenza oggi impugnata.

Una volta acquisiti i dati processuali in esame, tutte le parti processuali (ed in particolare la Difesa, le Parti Civili e la Procura Generale di Milano) hanno concordemente concluso che l'omicidio è avvenuto poco dopo le ore 9.12, a seguito dell'arrivo di una bicicletta nera da donna e della conseguente apertura della porta da parte di Chiara Poggi, come è stato ampiamente sottolineato all'esito di tutti i giudizi di merito.

Detto orario è dunque pienamente compatibile anche con le risultanze dell'accertamento peritale medico-legale, in occasione del quale tutti i tecnici hanno indicato un *range* compatibile con la fascia oraria 9.12-9.30, e poco rileva in questa sede se in un primo momento il C.T. del PM avesse invece erroneamente collocato l'orario della morte tra le 10,30 e le 12 o se il difensore delle Parti Civili, all'epoca priva di un proprio consulente, si fosse preliminarmente attestato su detta ricostruzione per poi evidenziare con estrema chiarezza, nel corso della discussione finale, che l'orario della morte era risultato coincidere con le ore 9.15 circa.

Inoltre, tutti i giudici di merito hanno concordemente ritenuto che l'aggressione e le successive attività dell'assassino all'interno della abitazione abbiano occupato un tempo assai modesto (quantificato, nell'accezione più ampia, in "*alcuni diversi minuti*") ed è pacifico che per percorrere in bicicletta la distanza tra l'abitazione dei Poggi e quella di Stasi fossero necessari pochissimi minuti.

E' infine assolutamente evidente che l'imputato è risultato privo di alibi alcuno (al di là dell'autoreferenziale asserzione relativa all'impostazione di una "doppia" sveglia sia alle ore 9 che alle ore 9,30 di quella mattina) proprio nella specifica fascia oraria in cui è stato concordemente collocato l'omicidio.

Di conseguenza, se si considera che l'individuazione dell'orario della morte è sempre stata condivisa dalla Difesa dell'imputato, la tesi secondo la quale vi sarebbe stata a questo riguardo una sorta di "macchinazione" *ex post* in danno dell'imputato appare del tutto paradossale.

Su questo tema, la sentenza impugnata si è infatti limitata a richiamare i dati oggettivi disponibili e la pacifica ricostruzione alla quale si era addivenuti sin dai gradi precedenti, rappresentando ampiamente le varie ragioni che inducevano ad affermarne la piena fondatezza.

In questo quadro, l'affermazione iniziale dei ricorrenti secondo la quale la sentenza da loro impugnata avrebbe "*sostanzialmente ritenuto irrilevante l'orario della morte di Chiara Poggi*" risulta francamente incomprensibile.

A nulla rileva a tale proposito - come si è già sottolineato ampiamente nella precedente memoria - la breve descrizione dei luoghi che fu fornita dalla teste Travain in occasione del suo esame testimoniale, descrizione secondo la quale nel condurre la propria auto lungo via Pascoli la mattina del 13 agosto 2007 ella avrebbe notato "tutte" le porte e le finestre dell'abitazione chiuse, ad eccezione del cancello pedonale che vedeva invece aperto.

Se, da un lato, la mancata menzione dell'apertura della porta finestra della cucina (che fu invece rilevata dai Carabinieri intervenuti ore dopo) sembra costituire il frutto dell'oggettiva impossibilità di percepire in quel frangente simili dettagli, come è stato nitidamente evidenziato dalla Corte di Assise di Appello, è d'altro canto ben possibile che la porta finestra della cucina possa anche essere stata aperta dall'assassino subito dopo il passaggio dell'auto della Travain al preciso scopo di poter verificare dall'interno se stessero per caso transitando delle altre persone.

In questo senso, atteso che la Travain ebbe ad agganciare alle ore 09.30 una cella telefonica ubicata nel paese di Dorno e che ebbe quindi a transitare verosimilmente in via Pascoli intorno alle ore 9,23-9,24, non si può non rilevare come la già avvenuta apertura del cancello pedonale (da ella rappresentata con estrema chiarezza sin dalle prime informazioni testimoniali) coincida per l'appunto con l'esatto momento nel quale l'assassino si preparava ad uscire da casa Poggi (in vista del suo frettoloso rientro in bicicletta presso l'abitazione di via Carducci), con la conseguente necessità di riparare all'interno per un istante una volta udito il rumore dell'auto che stava sopraggiungendo sulla strada.

CONSIDERAZIONI SUL SECONDO MOTIVO AGGIUNTO intitolato *“In relazione al motivo VI del ricorso principale violazione del disposto dell’art. 627, comma 3 c.p.p. in relazione all’art. 628 comma 2 c.p.p. nonché manifesta contraddittorietà tra il presupposto fondante le ordinanze emesse ex art. 603, comma 3 c.p.p. e la ritenuta successiva irrilevanza dei dati probatori acquisiti ed assunti in relazione alla tematica “bicicletta”, vizi rilevanti ai sensi dell’art. 606, comma 1, c.p.p. Lett. C) e E) c.p.p.”*

Il secondo motivo aggiunto sembra contenere sostanzialmente delle considerazioni preliminari rispetto alle doglianze avanzate nel motivo successivo e mira in qualche modo ad adombrare un asserita contraddittorietà della decisione.

I ricorrenti rilevano infatti preliminarmente che nell’acquisire la bicicletta nera da donna che si trovava nella disponibilità dell’imputato la Corte di Assise di Appello aveva mostrato di attribuire a detto tema una notevole importanza.

A fronte di tale corretta osservazione preliminare, è appena il caso di aggiungere che successivamente all’acquisizione mediante spontanea consegna di un velocipede nero da donna di marca Luxury ed alla conseguente analisi delle caratteristiche del medesimo, si procedette, tuttavia, ad una serie di ulteriori accertamenti sul tema relativo alle biciclette che hanno prodotto dei risultati molto precisi.

Con riferimento a detto argomento è infatti sinteticamente emerso:

- che la bicicletta nera da donna di marca Luxury consegnata alla polizia giudiziaria a seguito dell’ordinanza acquisitiva risultava sensibilmente diversa da quella descritta dall’allora Maresciallo Marchetto;

- che all’epoca dei fatti l’imputato aveva altresì nella sua disponibilità una bicicletta Citybike nera e grigia da donna che era stata anch’essa incredibilmente sottaciuta agli inquirenti;

- che i pedali Wellgo rinvenuti sulla bicicletta bordeaux da uomo Umberto Dei e recanti un elevato quantitativo di DNA della vittima non provenivano dalla bicicletta bordeaux sulla quale risultavano montati, bensì da altro velocipede;

- che la bicicletta Luxury era stata posta effettivamente in commercio con le componenti in essa rinvenute;

- che sulle pedivelle di detta bicicletta erano tuttavia presenti dei duplici “graffi”, sia in senso orario che in senso antiorario, chiaramente indicativi di una manovra di montaggio e di smontaggio dei pedali effettuata da mani inesperte.

In questo quadro, i ricorrenti si limitano invece a richiamare il dato relativo alla mancata modificazione delle altre componenti della bicicletta Luxury, suggerendo implicitamente che la Corte di Assise di Appello avrebbe dovuto tener conto solo di tale aspetto, senza invece considerare tutte le altre circostanze progressivamente accertate nel corso del giudizio di rinvio.

Lungi dal suffragare l'attendibilità della tesi difensiva - secondo la quale la famiglia Stasi disponeva di un una sola bicicletta astrattamente compatibile con la descrizione delle testimoni e che tale bicicletta venne attentamente esaminata dal Maresciallo Marchetto - i dati acquisiti a seguito dell'integrazione probatoria hanno tuttavia fatto emergere, sotto distinti e rilevanti profili, la totale falsità di detta ricostruzione, risultata basata su una testimonianza non veritiera e sulla mancata allegazione delle fondamentali circostanze che sono state poi scoperte nel corso del giudizio di rinvio.

Rispetto a tali circostanze, la Difesa omette infatti di riferire:

- che tale era l'importanza del velocipede in questione (atteso che la sera del 13 agosto 2007 i genitori di Stasi avevano rappresentato agli inquirenti la disponibilità di una bicicletta nera da donna e di una nera e grigia da donna, mentre Alberto Stasi aveva fatto invece riferimento ad una bicicletta argento e ad una rossa pieghevole) la prima preoccupazione del padre di Stasi, la mattina del 14 agosto 2007, era stata quella di convocare "di sua spontanea iniziativa" al Marchetto (cui lo legava, come successivamente emerso, un rapporto di amicizia) affinché lo stesso procedesse personalmente ad una veloce ispezione presso la sua ditta della bicicletta ivi presente in quel momento pur non avendo partecipato all'audizione della Bermani avvenuta il giorno precedente;

- che l'annotazione di servizio a firma Marchetto escludeva qualsiasi corrispondenza tra la bici esibitagli da Stasi Nicola e quella descritta dalla Bermani facendo fra l'altro riferimento alla presenza di un cestino anteriore, ovvero ad un particolare che sarebbe dovuto risultare del tutto irrilevante in quanto mai riferito dalla Bermani sino a quel momento;

- che nel corso della sua successiva audizione innanzi al GUP di Vigevano, avvenuta in data 30 ottobre 2009, il Marchetto sottolineò per ben quattro volte che la bicicletta da egli visionata il 14 agosto 2007, definita "*usata*" e "*da lavoro*", era certamente priva di portapacchi posteriore, mentre la bicicletta consegnata all'inizio del giudizio di rinvio è invece apparsa "come nuova" ed è risultata viceversa dotata di portapacchi posteriore;

- che l'imputato ha da sempre sottaciuto anche la disponibilità della bicicletta nera e grigia da donna Citybike, risultata a sua volta pienamente compatibile con la macro-

descrizione delle testimonie (e dotata peraltro di un manubrio con le molle ovvero di un particolare all'epoca ritenuto fondamentale).

Ma soprattutto, nel riportare le osservazioni svolte dalla sentenza di rinvio per sottolineare l'importanza di questi accertamenti, i ricorrenti omettono di considerare come la Corte Suprema avesse puntualmente rilevato, a questo proposito, come *“la possibilità di collocare Stasi in apprezzabile connessione temporale o spaziale con la scena del delitto”*, e ciò anche in ragione dell'eventuale disponibilità di un velocipede dotato di caratteristiche simili a quelle descritte dalle testimonie, dovesse *“rappresentare l'esito finale del procedimento logico inferenziale di valutazione del complessivo quadro indiziario, cui non è estranea neppure la bicicletta Umberto Dei di Stasi”* (pagg. 98-99 Cass. Pen. Sez. I sentenza 44324/13).

In altre parole, la rilevata esigenza di procedere ad ulteriori accertamenti istruttori riguardanti le biciclette nasceva per l'appunto dall'irrisolta dissonanza fra i due dati indiziari costituiti dal probabile occultamento di una bicicletta nera da donna (all'epoca non ancora accertato nei precisi termini sopra richiamati) e dal rinvenimento del DNA della vittima sui pedali della bicicletta bordeaux da uomo Umberto Dei (all'epoca apparentemente inspiegabile).

Di conseguenza, proprio la scoperta dell'avvenuto occultamento di ben due biciclette nere da donna (una sottaciuta da Stasi e descritta falsamente dall'ex Maresciallo Marchetto, l'altra mai menzionata con chiarezza da nessuno dei diretti interessati) e la contestuale scoperta della provenienza da altro velocipede dei pedali Wellgo che vennero montati sulla bicicletta bordeaux Umberto Dei ubicata nel garage degli Stasi hanno consentito per l'appunto di superare l'apparente discrasia in questione e di portare a compimento la doverosa verifica del ragionamento probatorio di natura indiziaria, e ciò senza che sia stata mai fornita alcuna plausibile spiegazione alternativa delle sorprendenti circostanze accertate nel giudizio di rinvio.

CONSIDERAZIONI SUL TERZO MOTIVO AGGIUNTO intitolato *“In relazione al motivo VI ed in particolare al motivo VI.IV del ricorso principale: contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, nonché manifesta illogicità della motivazione – violazione delle regole che presidono il corretto iter del procedimento probatorio – nullità dell'ordinanza del 27 ottobre 2014 in relazione ai difetti motivazionali della sentenza, per violazioni del diritto di difesa rispetto alla negata rinnovazione del dibattimento con audizione della testimone Bermani Franca, vizi rilevanti ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. E) c.p.p.*

A fronte delle argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata sulla compatibilità di tre delle biciclette detenute dall'imputato con la macro-descrizione fornita dalle testimoni, i ricorrenti ritengono inoltre di evidenziare - in senso contrario – come le stesse Parti Civili avessero invece escluso l'esigenza di procedere al sequestro di una di esse, ovvero della Girardengo nera e grigia da donna.

Se, da un lato, le considerazioni svolte dalla difesa delle Parti Civili all'udienza del 16 aprile del 2014 afferivano ad un problema oggettivamente diverso (ovvero al fatto che la Girardengo - a differenza della bicicletta nera da donna sottaciuta dall'imputato - fosse già stata sequestrata e restituita all'imputato, con conseguente inutilità di un nuovo accertamento), è certamente vero, per altro verso, che le due biciclette più rispondenti alla descrizione delle testimoni sono invece la Luxury nera da donna con portapacchi posteriore e la Citybike nera e grigia con molle sul manubrio (non a caso entrambe sottaciute dall'imputato).

Inoltre, è appena il caso di ricordare che la madre dell'imputato rappresentò per l'appunto agli inquirenti la presenza in casa di una bicicletta nera e grigia da donna e che non è dato sapere se la stessa intendesse riferirsi alla Girardengo (poi sequestrata) ovvero alla Citybike (la cui effettiva esistenza è invece emersa solo a sette anni di distanza sulla base di puntuali accertamenti di natura contabile che hanno consentito di superare, grazie alla collaborazione di un fornitore della ditta Stasi, gli ulteriori ostacoli frapposti dall'imputato).

Con riferimento alle due biciclette sottaciute dall'imputato, la ricostruzione dei dati processuali offerta dai ricorrenti risulta pertanto assolutamente impropria.

Non è vero infatti che la bici *Luxury* sia apparsa priva di elementi di criticità, atteso che sulle due pedivelle della medesima (ovvero nel punto in cui si innestano i pedali) sono stati individuati (come si desume fra le altre cose dall'esame del teste Mottadelli, oltre che dalla fotografia in atti allegata alla precedente memoria delle Parti Civili) dei doppi "graffi" sia in senso orario sia in senso antiorario che denotano un montaggio ed uno smontaggio frettoloso dei pedali in questione ad opera di mani inesperte.

Quanto alla *Citybike* la Difesa ha ritenuto di depositarne semplicemente una fotografia che la ritrae all'interno di un *garage*, sostenendo che la stessa si sia sempre trovata a Spotorno, nella casa di villeggiatura, e ciò in radicale contrasto con quanto è invece emerso dalle testimonianze di tutti gli altri frequentatori di quel condominio.

Quanto infine alla richiesta di esibire “*le biciclette*” alla testimone Bermani, avanzata dalla Difesa in data 27 ottobre 2014, colpisce innanzitutto il fatto che tale richiesta non sia stata neppure preceduta dalla previa consegna della Citybike.

Allo stesso modo, nulla è dato ancora sapere sull’effettiva esistenza della bicicletta nera da donna “usata”, “da lavoro” e “senza portapacchi” che sarebbe stata esibita da Nicola Stasi all’ex Maresciallo Marchetto il 14 agosto 2007.

In questo contesto, l’utilizzo della formula plurale (“*le biciclette*”) sembra pertanto nascondere una richiesta concretamente riferita alla sola bicicletta Luxury in sequestro, che è tuttavia risultata oggettivamente diversa da quella descritta dall’allora Maresciallo Marchetto con conseguente ulteriore incertezza sulla sua effettiva collocazione all’epoca dei fatti.

Ma anche a prescindere da tali circostanze, che precludevano in radice qualsiasi possibilità di esibizione alle testimoni delle varie biciclette sottaciute dall’imputato, è a tutti evidente che a distanza di sette anni una simile “ricognizione” sarebbe risultata del tutto priva di significato.

Del resto, proprio per la ritenuta impossibilità di effettuare una ricognizione dopo un lungo lasso di tempo la Difesa aveva ritenuto di opporsi ad analoga richiesta formulata il 13 giugno 2009 dalla Parte Civile (cfr. pagg. 230-232 trascrizione udienza al 13 giugno 2009) ovvero allorquando erano trascorsi meno di due anni dall’omicidio, esprimendo pertanto delle valutazioni assolutamente opposte a quelle che vengono ora rappresentate nel ricorso.

Inoltre, se si considera che nella memoria depositata innanzi alla Corte di Assise di Appello di Milano la Difesa aveva cercato di giustificare le macroscopiche ed imbarazzanti incongruenze ravvisabili nella deposizione resa da Marchetto (almeno fintanto che la stessa venga effettivamente riferita alla bicicletta Luxury che è stata poi consegnata dall’imputato, come tuttora ipotizzato dai ricorrenti) proprio richiamando il lungo tempo che sarebbe decorso tra l’annotazione redatta dal medesimo (14 agosto 2007) e la sua effettiva audizione innanzi al GUP (30 ottobre 2009), la pretesa di sollecitare un atto ricognitivo a distanza di oltre sette anni, e ad opera di una persona ormai ultraottantenne, appare francamente assurda.

Contrariamente a quanto capziosamente sostenuto dai ricorrenti, non si tratta infatti di una asserita anticipazione di giudizio sull’attendibilità della testimone (della cui assoluta buona fede nessuno ha mai avuto modo di dubitare in questi anni) quanto piuttosto della palese irrilevanza di un simile contributo testimoniale in presenza di dati oggettivi del tutto inattendibili (quale quello relativo alle originarie caratteristiche delle varie biciclette nere, o nere e grigie, da donna all’epoca detenute dall’imputato) e di un contesto temporale intrinsecamente inadeguato a fornire ulteriori elementi di chiarificazione.

CONSIDERAZIONI SUL QUARTO MOTIVO AGGIUNTO intitolato *“In relazione ai motivi XI, XII, XIII, XIV del ricorso principale violazione dell’art. 192 c.p.p. in relazione alle dichiarazioni rese dal Mar. Serra e dal Brig. Pennini ed erronea applicazione dell’art. 192, commi 1 e 2 c.p.p. oltre che totale omessa motivazione in relazione alla prova dichiarativa ammessa ex art. 495, comma 2 c.p.p. – vizi rilevanti ai sensi dell’art. 606, comma 1 Lett. C) ed E) c.p.p.*

La reiterazione, anche in sede di motivi aggiunti, dell’argomento relativo ai presunti “*graffi*” sul braccio dell’imputato sembra invece denotare una lettura del tutto superficiale della sentenza impugnata, la quale ha per l’appunto evidenziato come l’eventuale presenza di graffi (rimasta già di per sé stessa indimostrata) sul braccio dell’imputato apparisse in ogni caso assolutamente neutra ai fini del giudizio, non risultando per giunta - nel caso in esame - alcun segno di reazione da parte della vittima: come già evidenziato nella precedente memoria, le plurime (ed infondate) doglianze avanzate dai ricorrenti attengono pertanto ad un profilo del tutto irrilevante ai fini della decisione impugnata e non rendono pertanto necessario in questa sede alcun ulteriore approfondimento della questione.

CONSIDERAZIONI SUL QUINTO MOTIVO AGGIUNTO intitolato *“In relazione ai motivi V (e relativi sotto motivi), VIII e IX: erronea applicazione dei criteri di valutazione della prova scientifica, erronea applicazione dei principi enunciati in ordine alla valenza processuale attribuibile alle risultanze delle prove scientifiche e segnatamente a quelle delle indagini genetiche, omessa motivazione sui canoni metodologici adottati in relazione ai risultati della disposta estensione della perizia collegiale sulla <camminata>, vizi rilevanti ai sensi dell’art. 606, comma 1 Lett. E) c.p.p.”*

Il quinto motivo aggiunto tende a riassumere in una problematica unica, genericamente riferita ai criteri di valutazione delle prove scientifiche, la disamina di una pluralità di dati indiziari completamente diversi fra loro, ingenerando in tal modo confusione su questioni che sono state invece esaminate con rigore e con precisione dalla decisione in oggetto.

Non a caso, la stessa intitolazione della “nuova” doglianza formulata richiama tre diversi motivi di ricorso, il primo dei quali era a sua volta diviso in oltre dodici “*sotto motivi*”.

Rispetto al tema relativo alla c.d. camminata di Alberto Stasi, ovvero all’oggettiva incompatibilità del racconto svolto dal medesimo con una serie di risultanze probatorie,

sussistono innanzitutto alcuni dati oggettivi di partenza, posti a fondamento dei successivi approfondimenti peritali, costituiti in particolare:

- dall'assenza sulle scarpe Lacoste allora indossate dall'imputato (sequestrate a distanza di 19 ore dal fatto) di una sia pur minima traccia ematica;

- dall'assenza sul tappetino dell'auto calpestato dalle medesime nell'immediatezza e sequestrato a distanza di alcuni giorni dal fatto di una sia pur minima traccia ematica;

- dall'assenza di impronte delle scarpe Lacoste sulla grande macchia di sangue antistante la porta a libro che l'imputato affermò di aver provato ripetutamente ad aprire prima di comprenderne il funzionamento e di riuscire effettivamente a varcarla;

- dall'assenza di qualsiasi segno di rottura delle numerose gocce di sangue già secche che erano presenti sul percorso descritto dall'imputato.

A fronte di dati oggettivi di partenza ormai assolutamente pacifici e della loro evidente valenza indiziaria, gli ultimi accertamenti peritali hanno avuto pertanto ad oggetto l'attenta verifica delle leggi scientifiche o massime di esperienza in forza delle quali i dati in questione apparivano incompatibili con il racconto dell'imputato.

A tale riguardo, mentre la perizia svolta in primo grado si era prevalentemente soffermata sul primo dato (ovvero sull'assenza di sangue sotto le calzature), finendo in questo modo per scontrarsi con le indeterminabili modalità di possibile dispersione delle tracce ematiche dalle suole, la perizia svolta nel giudizio di rinvio ha invece approfondito le leggi scientifiche o massime di esperienza riguardanti gli altri tre dati.

Dopo aver oggettivamente escluso - con un approccio informatico logicamente insuperabile e con la necessaria estensione di detto accertamento all'intero tragitto descritto - la possibilità che l'imputato avesse potuto evitare il materiale ematico presente sulla scena del crimine, i periti hanno infatti sottoposto a verifica le leggi scientifiche o massime di esperienza relative:

- al trasferimento del sangue dalle suole al tappetino dell'auto ed agli effetti di un eventuale utilizzo successivo del veicolo;

- alla posizione del corpo assumenda ai fini dell'apertura della porta a libro ed alla conseguente possibilità di evitamento della grande macchia di sangue posta innanzi alla stessa;

- agli effetti fisici derivanti dal calpestamento con scarpe Lacoste del tipo in esame delle piccole gocce di sangue secco presenti sul tragitto indicato dall'imputato.

In particolare, con riferimento al tappetino sono state pertanto svolte, come già rilevato, due diverse serie di esperimenti che hanno tenuto conto anche delle indicazioni provenienti

dalla Difesa e che hanno dimostrato la piena validità delle leggi scientifiche in questione, confermando l'inevitabile trasferimento del sangue calpestato sul tappetino dell'autovettura e la conservazione del medesimo anche in presenza di un uso prolungato dell'autovettura (e finanche di condizioni atmosferiche estreme).

La piena validità delle leggi di riferimento è in questo caso emersa con particolare chiarezza attraverso l'individuazione di una ipotesi-limite - costituita dal calpestamento con una sola scarpa di una sola mattonella contenente solo sangue secco – nella quale il trasferimento sul tappetino del materiale ematico diviene percepibile solo attraverso il *luminol* e non più ad occhio nudo.

Con riferimento all'inevitabile calpestamento della grande macchia antistante la porta a libro in occasione dell'asserita manovra di apertura della medesima, i periti hanno pienamente confermato la valutazione già chiaramente espressa dal Consulente Tecnico del Pubblico Ministero Prof. Boccardo ed inspiegabilmente pretermessa dal giudice di primo grado (secondo il quale la macchia avrebbe anche potuto essere soltanto "lambita").

Tale valutazione, come già rilevato, era stata espressamente richiesta dalla Corte Suprema proprio in virtù della apodittica affermazione contenuta nella sentenza di primo grado a fronte delle contrarie valutazioni tecniche del Prof. Boccardo e della rilevata necessità di tener conto della posizione assumenda ai fini della realizzazione dei ripetuti movimenti di pressione sulla porta descritti dall'imputato e del contestuale mantenimento dell'equilibrio corporeo.

Infine, con riferimento all'ultimo elemento di oggettivo riscontro della falsità del racconto di Stasi, i periti hanno evidenziato come le soles delle scarpe Lacoste fossero altresì destinate a determinare la rottura delle piccole macchie di sangue secco con abrasione della parte centrale in un "*numero limitato ma significativo di casi*" ed a maggior ragione con riferimento alla porzione di percorso asseritamente effettuate a notevole velocità, nonché della discesa e risalita dei gradini con conseguente inevitabile esercizio di una pressione sulla macchia notevolmente superiore alla media.

Lungi dal confrontarsi con tali precise risultanze, i ricorrenti si limitano invece a riassumere i risultati della perizia in modo del tutto improprio, come già analiticamente evidenziato nella precedente memoria.

Limitandosi a richiamare in questa sede gli aspetti essenziali, occorre nuovamente ribadire che i periti non hanno affatto riscontrato la secchezza di tutto il sangue presente sulla scena del crimine, ma hanno semplicemente ritenuto di svolgere la loro preliminare perizia geomatica assumendo sotto quest'aspetto l'ipotesi più favorevole all'imputato: "*in*

conclusione riteniamo quindi che l'integrazione tra le testimonianze in atti con i dati di letteratura, le esperienze condotte dai consulenti delle parti e dai periti e le nostre sperimentazioni indichino come assai probabile che, attorno al momento in cui l'imputato afferma di essere entrato in casa e di aver trovato il copro della fidanzata, la maggior parte delle macchie di sangue di diametro inferiore al centimetro fossero ormai completamente asciutte, mentre le gore ematiche più grosse presentassero aree asciutte alternate a zone ancora umide" (cfr. pag. 132 perizia Bitelli Testi Vittuari).

Inoltre, come già rilevato, le variabili concernenti l'utilizzo delle calzature nelle 19 ore successive non sono state prese in considerazione dalla Corte ambrosiana per il semplice fatto che l'approfondimento peritale si è correttamente concentrato su altri aspetti, proprio in ragione della inevitabile permanenza di possibili profili di incertezza scientifica in merito all'astratta possibilità di successiva dispersione delle tracce ematiche che fossero state eventualmente presenti sulle suole.

Nel tentativo di banalizzare l'ulteriore elemento di riscontro esaminato nell'ultima perizia la mancata rottura delle piccole macchie di sangue secco presenti sul percorso, i ricorrenti affermano invece falsamente che tale conseguenza sarebbe stata invece ritenuta "molto improbabile" dai Periti di primo grado, contrariamente a quanto è dato leggere a p.52 di detta perizia: *"Altro dato riguarda la maggiore o minore capacità di adesione della macchia al substrato sulla quale è applicata: la porzione periferica della goccia, una volta essiccata risulta in genere più tenacemente adesa alla piastrella rispetto al centro. **Questa caratteristica si apprezza particolarmente bene dopo la sollecitazione meccanica determinata dal calpestamento, che può lasciare sulla piastrella solo una corona circolare di sangue"***.

Quanto invece alla perizia svolta nel recente giudizio di secondo grado, i ricorrenti giungono addirittura a modificare arbitrariamente la citazione delle conclusioni peritali sul punto, affermando che la rottura delle piccole macchie di sangue sarebbe risultata riscontrabile in un "numero limitato" di casi.

Oltre alla mancata riproduzione delle effettive conclusioni dei periti ("*Le prove di calpestamento di tracce ematiche di sangue secco dimostrano come le scarpe Lacoste determinino una tipica modificazione delle macchie (costituita dalla rottura della parte centrale della macchia) che si verifica su un numero limitato, ma significativo, di tracce calpestate*") vengono poi del tutto ignorate le precise considerazioni svolte dal perito Testi (già richiamate nella precedente memoria) in merito all'effetto di un calpestamento che venga effettuato di corsa ovvero nel corso delle manovre di discesa, di torsione e di risalita.

Alla luce di tali brevi considerazioni appare evidente come la Corte di Assise di Appello abbia preso in considerazione dei dati di partenza assolutamente acclarati ed incontestati per poi dedurne pacificamente - sulla base delle specifiche leggi scientifiche che sono state oggetto di ulteriore verifica in occasione dei richiamati esperimenti peritali - l'oggettiva falsità del racconto di Stasi in merito alle modalità di rinvenimento del cadavere.

Viceversa, con riferimento alla rilevata presenza di DNA della vittima sui pedali Wellgo, gli accertamenti peritali erano serviti innanzitutto a chiarire i dati oggettivi di partenza, ma anche in questo caso non si è registrata alcuna possibile incertezza sullo specifico dato scientifico che è stato poi valorizzato dalla sentenza impugnata, costituito dalla pacifica presenza sui pedali (esaminati in questo caso congiuntamente) di un elevato quantitativo di DNA della vittima "altamente cellulato".

Allo stesso modo è stato altresì accertata sia l'assenza sui pedali di tracce di DNA astrattamente riconducibili ad altri soggetti (*Low copy number*), sia l'assenza di DNA della vittima su qualsiasi altra componente della bicicletta in questione.

Proprio valorizzando l'opportuna premessa da cui muovono i ricorrenti, secondo la quale il dato indiziario di natura scientifica deve essere "certo", occorre pertanto rilevare che il dato in questione è risultato assolutamente evidente e del tutto incontestabile sul piano scientifico.

Considerata la rilevata impossibilità di individuare scientificamente l'origine di tale DNA (anche in ragione del tipo di accertamenti effettuati), competeva pertanto alla Corte di merito la corretta collocazione dei precisi dati scientifici effettivamente accertati nel complessivo quadro processuale.

In questo senso, a fronte del necessario imbrattamento dei pedali della bicicletta utilizzata dall'assassino di DNA della vittima, l'enorme capacità indiziante acquisita dal dato in questione si ricollega ovviamente all'avvenuta scoperta della provenienza di detti pedali da altro velocipede.

Proprio la provenienza dei pedali da altro velocipede consente del resto di spiegare la rilevata assenza del DNA della vittima su qualsiasi altra componente della bicicletta bordeaux da Uomo.

In questo contesto, la Difesa si limita invece a formulare delle astratte considerazioni scientifiche fingendo invece di non comprendere la rilevanza assoluta delle circostanze emerse nell'ultimo giudizio di merito, ovvero la non conformità dei pedali WellGo sui quali è stato rinvenuto il DNA della vittima con la bici in questione.

A tale riguardo, è stato infatti chiarito, con certezza assoluta, che contrariamente a quanto sostenuto dalla Difesa, detti pedali non erano stati forniti dal produttore (Fratelli Rezzato/Atala) e che essi non erano stati neppure sostituiti dal venditore Robecchi di Garlasco (il quale nello stesso periodo aveva venduto altre due biciclette identiche sulle quali sono stati per l'appunto rinvenuti, anche a distanza di anni, i pedali originali di marca Union distribuiti dal produttore).

Quanto alla consistenza del dato scientifico accertato i ricorrenti affermano che il reperimento del DNA della vittima costituirebbe una circostanza del tutto normale atteso il rapporto di frequentazione tra Stasi e la vittima con utilizzo "*in comune di beni personali*".

Sotto un primo profilo, una simile ricostruzione risulta innanzitutto smentita non solo dal dato quantitativo ma anche dalla rilevata assenza di tracce di DNA astrattamente riferibili a persone diverse dalla povera Chiara Poggi (oltre che dall'assenza di tracce di DNA di Chiara Poggi insistenti su componenti della bicicletta diverse dai pedali Wellgo).

Sotto altro profilo, i ricorrenti omettono poi di riferire che la bicicletta in questione non veniva abitualmente utilizzata dall'imputato, bensì dal di lui padre. Del resto, nel corso delle sommarie informazioni testimoniali e dei successivi interrogatori, lo stesso imputato ha riferito di due soli giorni nei quali - a suo dire - la bicicletta Umberto Dei avrebbe astrattamente potuto entrare in contatto con Chiara Poggi.

La prima rocambolesca ipotesi era stata fatta risalire a pochi giorni prima del delitto allorché Stasi si sarebbe recato a casa della vittima con la Umberto Dei; in detta occasione Chiara Poggi non avrebbe comunque avuto alcun contatto con i pedali del velocipede, con riferimento ai quali l'imputato giustificava invece il rinvenimento in parola affermando di aver "*pestato del sangue mestruale che la fidanzata aveva perso in casa*" (cfr. interrogatorio del 24 settembre 2007).

La seconda ipotesi, risalente a parecchi mesi prima, viene invece riferita alle vacanze pasquali del 2007, allorquando l'imputato si sarebbe recato in bicicletta con Chiara presso il vicino Santuario della Madonna della Bozzola; ma in detta occasione neppure l'imputato riferisce di aver specificamente utilizzato la bicicletta Umberto Dei del padre.

In definitiva, anche a prescindere dall'impossibilità di trasferire sui pedali di una bicicletta un simile quantitativo di DNA attraverso un fugace utilizzo della stessa, è allora la stessa prospettazione avanzata dall'imputato, nell'interrogatorio del 24 settembre 2007 a smentire in radice la fondatezza della tesi difensiva in merito ad un comune utilizzo della bici bordeaux i beni personali: "*P.M. Questa bicicletta bordeaux chi la usava oltre a te? S.A: mio padre...qualche volta...mh...forse mia madre, ma è più difficile perché di solito usa quella da*

donna P.M. ...(inc.)... qualche volta ...(n.d.r.: lunga pausa mentre avviene la verbalizzazione)...ma quella nera...quella grigia e nera col cestino... S.A. si...P.M. usava tua mamma? S.A: si si (n.d.r. lunga pausa) S.A: si...di solito /n.d.r. a bassissima voce) P.M. **E Chiara l'ha mai usata questa bicicletta?** S.A: può esse... **non lo ricordo perché...cioè...non ne ho...lei non me l'ha mai chiesta, però...quand'era lì può essere...forse siamo andati alle Bozzole alla festa...in due su una bicicletta per non andare in macchina che c'era la coda** P.M. quando? S.A. laaa... la festa delle Bozzole che fan...non mi ricordo...(p.i) ...il periodo, quella...del paese....può essere” (cfr. p.30).

Non a caso, la prospettazione difensiva che viene riproposta dai ricorrenti in questa sede non era stata ritenuta meritevole di considerazione nemmeno nella sentenza di assoluzione pronunciata dal GUP di Vigevano, il quale aveva negato a tale indizio un valore univoco solo perché i pedali in questione si trovavano su una bicicletta del tutto diversa da quella descritta dalla testimone Bermani, la quale - durante l' informale ricognizione effettuata alla udienza del 13 giugno 2009 - aveva escluso con certezza che la bici Umberto Dei fosse quella da lei individuata sul muro dell'abitazione dei Poggi la mattina del 13 agosto 2007.

Per completezza espositiva, occorre poi evidenziare che attraverso un abile collage di affermazioni estrapolate dalle dichiarazioni dei Periti di primo grado i ricorrenti cercano di propagandare la tesi secondo la quale il DNA rinvenuto sui pedali in parola sarebbe risultato non riconducibile a sangue.

Anche in questo caso per smentire le ardite affermazioni della Difesa è sufficiente leggere la diversa conclusione formulata sul punto dai Periti Varetto Rubino e Bison della perizia di primo grado: *“In conclusione, non è possibile precisare la natura del materiale biologico di Chiara Poggi presente sui pedali della bicicletta di marca “Umberto Dei Milano”. Esso potrebbe essere costituito da qualunque tipo di tessuto riccamente cellulato. Stante la capacità di persistenza del DNA in tracce secche disperse nell'ambiente, non è possibile stabilire in alcun modo – che sia scientificamente fondato e non meramente congetturale – i tempi e le modalità di deposizione di detto materiale biologico sconosciuto sui pedali”* (cfr. p. 88).

Deve essere inoltre evidenziato che come espressamente rilevato a pag. 79 della perizia Varetto Rubino Bison anche a distanza di due anni allorché venne svolta la perizia **entrambi i pedali risultarono positivi al test presuntivo per sangue con tetrametilbenzidina.**

Non vi è dunque mai stata una esclusione da parte dei Periti che hanno semplicemente privilegiato, fra le varie possibili interpretazioni scientifiche, la possibile riconducibilità del DNA in questione a tessuti molli (addirittura alla materia celebrale) della povera vittima.

Di tali risultanze la Corte di Assise di Appello ha tenuto debito conto, richiamando le conclusioni dei periti di primo grado e quelle dei CT del PM (RIS di Parma), per poi argomentare compiutamente il proprio convincimento.

Anche con riferimento ad un ulteriore profilo di dettaglio, ovvero al rinvenimento visibile di cellule relative a globuli bianchi da parte del RIS, la decisione di merito risulta congruamente motivata. A tale riguardo, la Difesa si dilunga infatti in un copia/incolla di passaggi selezionati, ma non riferisce invece quanto chiaramente affermato dai RIS alla pag. 32 della propria relazione del 20 novembre 2009 a firma del Capitano Marino: *“Nel verbale delle operazioni tecniche del 22 giugno 2009, durante le quali sono stati effettuati test sui pedali della bicicletta, è possibile leggere che le tracce classificate C09-17-7 8 (già traccia 1 del RIS) e C17-09-11 (già traccia b del RIS) hanno reagito con un **rapido e intenso viraggio positivo**. Per quanto riguarda lo spettro IR da noi effettuato, i Periti non si esprimono nel merito. Si presume che la compatibilità con materiale ematico è data per assodata. Tuttavia, essi invocano una pubblicazione nella quale si afferma che la spettroscopia FT-IR non è in grado di distinguere il sangue umano da quello animale. A questo punto, sebbene non espressamente scritto in Perizia, la conclusione dovrebbe essere che vi è coesistenza sul pedale della bici tra materiale <riccamente cellulato>, (definizione dei Periti) come frammenti di encefalo o muco nasale relativo alla vittima e contemporaneamente sangue di animale. Quale sia il meccanismo che ha prodotto una tale improbabile miscela, non è dato sapere, poiché nella perizia non se ne fa menzione”*.

Per estremo paradosso, sono dunque i ricorrenti a introdurre insistentemente nella valutazione probatoria dei dati scientifici del tutto ipotetici, evitando in tal modo di confrontarsi con la necessaria collocazione dei dati scientifici accertati nell'articolato quadro probatorio di riferimento.

Non a caso, la Difesa ritiene conclusivamente di contestare la rilevanza dell'indizio in esame poiché vi sarebbe al limite un mero giudizio di “compatibilità” con il sangue, rifiutando pertanto di considerare che il dato scientifico accertato (ovvero la presenza di DNA della vittima sui pedali) non deve essere letto in modo atomistico, ma unitamente alle altre circostanze oggettive ad esso direttamente collegato, ovvero al sicuro imbrattamento di DNA della vittima dei pedali della bicicletta utilizzata dall'assassino ed all'ingiustificata provenienza dei pedali Wellgo da altra bicicletta.

Se a ciò si aggiungono anche gli altri dati di contorno (ovvero l'assenza di qualsiasi altro DNA sui pedali in oggetto, l'assenza di DNA della vittima su tutte le altre componenti della bicicletta Umberto Dei, lo scarsissimo utilizzo di detta bicicletta da parte dell'imputato e

l'assenza di qualsiasi plausibile spiegazione alternativa del dato scientifico accertato) la correttezza della valutazione di merito risulta del tutto evidente.

Infine, con riferimento al dispenser, occorre purtroppo evidenziare nuovamente che la Difesa non rappresenta correttamente i dati probatori emersi, in quanto a fronte di risultati scientificamente dubbi essa pretende invece di invocare certezze, in aperta contraddizione con le proprie premesse di partenza.

Non è corretto ad esempio affermare che in nessuna parte del dispenser sia stata rinvenuta la possibile presenza di sangue, senza considerare le risultanze della “indagine tecnica” del 5 marzo 2009 a firma del Capitano dei RIS di Parma Alberto Marino: *“Per quanto sopra esposto è possibile affermare, con verosimile certezza, che tra i residui presenti sul dispenser di sapone è stata apprezzata la presenza di fluidi biologici riconducibili alla vittima Chiara Poggi. Per quanto concerne la loro natura, benché non si possa esprimere in maniera più categorica, **non può comunque escludersi che si tratti di sangue**”*.

A maggior ragione non è assolutamente corretto affermare che non sono state rinvenute tracce di sangue all'interno dello scarico del lavandino del bagno (indicato erroneamente dalla Difesa come “sifone”); infatti, alla pagina 73 (con foto) della Relazione Tecnica del RIS di Parma prima parte si legge: *“La traccia numerata 66: tamponi effettuati all'interno dello scarico del lavandino del bagno. **Sono stati effettuati i test combur e OBTI che hanno fornito rispettivamente esito dubbio e negativo (campione 66)**”*.

Analoga considerazione vale inoltre anche per il miscelatore che sempre alla pagina 73 (con foto) viene così descritto: *“Traccia numerata 67: tamponi effettuati su tutta la superficie del miscelatore del bagno. E' stato effettuato **combur test che ha fornito esito dubbio (campione 67)**”*.

Non è dunque vero che non sia stata rinvenuta nessuna traccia di sangue, posto che ben due componenti del lavandino hanno dato un esito dubbio con l'utilizzo del combur test (leggero viraggio al verde) ed è del tutto falso che i RIS abbiano smontato il sifone del lavandino, essendosi invece limitati a tastare a campione l'imboccatura del tubo di scarico come documentato dalla foto a pag. 73.

Senza pertinenza paiono le affermazioni che vorrebbero contrastare le considerazioni del CT della Parte Civile Dottor Capra circa l'inidoneità dello strumento usato per i rilevamenti: è infatti pacificamente sottolineato nello stesso bugiardo della HemDirect della Seratec che detto prodotto è inibito dalla presenza di composti chimici “like SDS” (cioè chimicamente simili al SDS) ovvero dei tipici additivi del sapone liquido contenuto nel reperto.

A fronte del ritenuto utilizzo del sapone liquido per la pulitura delle mani dell'assassino, per la successiva del lavandino oltre che della stessa parte esterna del dispenser è evidente che l'inevitabile "contaminazione" del reperto da parte dell'additivo chimico era destinata ad inibire un corretto riscontro scientifico.

Anche in questo caso, i ricorrenti pretendono pertanto di valorizzare dei dati scientifici meramente ipotetici, senza confrontarsi con la necessaria collocazione del dato effettivamente accertato nel complessivo quadro probatorio di riferimento.

A meno che non si voglia davvero ipotizzare che l'assassino possa essersi semplicemente recato in bagno per specchiarsi senza utilizzare in alcun modo il lavandino, è infatti evidente che l'assenza di tracce di sangue più evidenti comprova un'ovvia manovra di lavaggio delle mani ed una sommaria ripulitura del lavandino con l'utilizzo del sapone liquido.

Sotto tale profilo, si è già avuto modo di evidenziare che il tipo di impronta rilevato risulta perfettamente compatibile con tale manovra di lavaggio e di ripulitura delle mani prima e che la contemporanea assenza di impronte appartenenti ad altri soggetti costituisce un ulteriore elemento di riscontro della piena correttezza del ragionamento indiziario.

CONSIDERAZIONI SUL SESTO MOTIVO AGGIUNTO intitolato *In relazione al motivo XV del ricorso principale: violazione ed erronea applicazione dell'art. 192, comma 2 c.p.p., così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla mancata individuazione e/o irrilevanza del movente, segnatamente con riferimento ai processi indiziari – vizio rilevante ai sensi dell'art. art. 606, comma 1 Lett. E) c.p.p.*

Con riferimento al tema del movente, i ricorrenti affermano che la sentenza in esame avrebbe considerato irrilevante l'individuazione del movente.

Al contrario, la Corte di merito ha innanzitutto esaminato la dinamica dell'aggressione, sottolineando come anche quest'ultima indicasse un rapporto di confidenzialità suscettibile di scatenare un emotività, riconoscendo al contempo che la peculiare occasione che aveva determinato una simile reazione dell'imputato non aveva potuto essere oggetto di un pieno accertamento.

Con questo la Corte ambrosiana ha inteso, in modo pragmatico, affrontare la questione, in vero assai frequente, della impossibilità o comunque della complessità di una indagine volta ad investigare l'animo dell'imputato alla ricerca di "una spiegazione accettabile o

accreditabile dall'esterno" che possa far trasparire con maggior chiarezza le recondite ragioni psicologiche sottese ad un gesto tendenzialmente contrario alla natura umana qual è l'efferato omicidio di una ragazza indifesa.

La sentenza, infatti, come emerge chiaramente alla lettura delle pagine 120 – 123 non ha affatto reputato irrilevante la questione, inquadrando ampiamente il contesto all'interno del quale si sono sedimentate quelle "emotività" che hanno innescato la furiosa reazione d'impeto che si è brutalmente "scatenata" sulla vittima.

Inoltre, come appare evidente, la motivazione ha correttamente ancorato il paragrafo in esame alle osservazioni già precedentemente svolte in altri paragrafi della sentenza, relativi alla pacifica assenza di qualsivoglia movente da parte di Chicchessa ed alla riscontrata esistenza di un peculiare rapporto "di intimità" tra vittima ed assassino.

Al riguardo, deve essere ricordato che le indagini, molto accurate, hanno evidenziato come Chiara Poggi avesse una vita tranquillissima, così come la propria famiglia (padre operaio, madre impiegata di un piccolo Comune limitrofo, fratello all'epoca appena diplomato ed in procinto di iscriversi al primo anno di ingegneria) ed è risultata estranea a contrasti, inimicizie e problematiche di qualsivoglia natura.

Chiara Poggi aveva pochissime frequentazioni, era da tempo legata sentimentalmente a Stasi, studente universitario della Bocconi appartenente ad una "famiglia-bene" del paese ed era l'orgoglio dei propri genitori per essersi laureata alla Università di Pavia, a pieni voti e con lode, dopo un impeccabile percorso scolastico.

La Difesa, si legge in sentenza, ha invece "*...adombrato, secondo un copione purtroppo frequente in questi casi, che Chiara potesse avere una sorta di doppia vita, da cui attingere per pervenire all'individuazione dell'assassino*" e sul punto la Corte ha correttamente rilevato che "*Nulla di tutto questo è emerso*" (pag. 123) e che "*la Difesa, nel tacciare di incompletezza e unidirezionalità le indagini, ha minimizzato o trascurato del tutto gli elementi concreti che puntano il dito contro l'imputato per ventilare ipotesi assolutamente fantasiose e del tutto prive di riscontri, se non smentite dalle risultanze acquisite*" (pag. 124).

Infine, per quanto riguarda alla più plausibile interpretazione della reazione emotiva dell'imputato, la Difesa cerca di banalizzare la propensione di Stasi al consumo smodato di materiale pornografico, richiamando un erroneo parallelismo con la detenzione di analogo materiale in capo all'amico Panzarasa¹ e lamentando la mancanza di riscontri circa la criticità dei rapporti sessuali all'interno della coppia.

¹ La Difesa richiama quanto affermato in udienza dai Periti d'Ufficio che hanno minimizzato il contenuto pornografico del PC di Stasi utilizzando come metro di confronto quello presente su

A prescindere dai profili, non certo comuni, che sono emersi dalla visione dei filmini realizzati dall'imputato con Chiara Poggi rispetto alla vita sessuale dell'imputato, è sufficiente leggere le spiegazioni sviluppate nella sentenza di primo grado in merito all'oggettiva segretezza di talune attività dello Stasi: *“Le ragioni soggettive di tale volontaria omissione possono essere le più diverse: la preoccupazione che tale attività, se riferita, potesse costituire una ragione di sospetto a suo carico; la vergogna di svelare la propria passione per la tematica della pornografia la cui visualizzazione peraltro è ben probabile che fosse talvolta accompagnata da atti di autoerotismo (da un filmato amatoriale datato settembre 2006 avente ad oggetto momenti di intimità fra Alberto e Chiara emerge, infatti, una frequente abitudine di Stasi a tale pratica sessuale) o altro ancora”* (pagina 52 sentenza GUP Vigevano).

Ed appare anche evidente che la passione per la pornografia, riscontrata dal materiale accuratamente salvato sul PC dell'imputato in apposita cartella² e dall'utilizzo pressoché

materiale rinvenuto sul computer di un amico di Stasi. L'analisi da loro effettuata, tuttavia, come anche da loro precisato, non è stata esaustiva e, verosimilmente, da ciò discende il fatto che tali valutazioni sono completamente errate. Sul totale di 6 CD e 1 DVD acquisiti, solo 2 CD contenevano materiale “a luci rosse”, i restanti 5 (comprendendo l'unico DVD) erano tutti di foto digitali di famigliari ed amici della proprietario di detti supporti. Il materiale presente sui 2 CD dell'amico di Stasi (circa 0,4 Giga) è di gran lunga inferiore a quello di Stasi (*“PERITO PORTA - Lei calcoli che su un DVD ci stanno circa 4,7 Giga, il contenuto delle immagini di Stasi sono circa 5 Giga, quindi su un DVD ci stava tutto”*). Inoltre, se lo si valuta anche dal punto di vista del contenuto qualitativo, si tratta in grande quantità di materiale non 'hard' (per esempio calendari, celebrità nude), in ogni caso non catalogato per genere, senza particolari perversioni (non risultano contenuti *fetish, old, pregnant, etc.*). In altre parole l'amico di Stasi aveva nei CD, oltre ad un quantitativo assolutamente non paragonabile a quello di Stasi, anche un contenuto qualitativo estremamente diverso.

² La **directory "militare"** contiene, infatti, non solo foto a carattere prevalentemente militare: aerei, mezzi militari, militari in assetto di guerra o in azione, etc., ma è presente al suo interno anche una cartella di nome **"nuova cartella"** che fa da accesso al contenuto pornografico, in buona parte classificata per genere.

Si evidenzia, inoltre, la presenza, all'interno della cartella “militare” della sotto cartella " foto cell ", che contiene foto fatte con i cellulari, la maggior parte con il cellulare di Stasi, tra queste foto ne risultano 5 aventi impostato il *flag* di file "nascosto": si tratta di foto di scarpe femminili, o di indumenti intimi visibili, indossate da soggetti di cui non è visibile il resto del corpo, probabilmente a loro insaputa.

quotidiano che egli ne faceva, fosse destinata ad assumere le forme di una “pornodipendenza” ossia di un disturbo del comportamento oggetto di studio già da molti anni (i primi studi scientifici datano alla fine degli anni '70), nella forma della “*cybersex addiction*” o “dipendenza da sesso virtuale”.

Nel caso in questione, è stato oggettivamente accertato:

- che il materiale rinvenuto sul personal computer dell'imputato era accuratamente catalogato secondo il “genere” delle immagini ritratte (in molti casi di natura “borderline”);
- che i siti internet di presumibile provenienza del materiale catalogato erano accuratamente archiviati fra i siti “preferiti”, garantendo allo Stasi la possibilità di ritornarvi in un momento successivo e nello stesso tempo manifestando la volontà di farlo;

Dentro " nuova cartella " sono presenti 2 directory: " Foto " e "Video " e numerosi file. I file sono nella maggior parte immagini a contenuto pornografico, 6 video della stessa tipologia, oltre a 7 file di tipo "rtf " (documento) il cui contenuto è di tipo racconto hard, di cui un paio a sfondo omosessuale.

Mentre all'interno di "Video " ci sono i 3 filmati amatoriali, già noti, i cui protagonisti sono Chiara e Alberto, all'interno di "Foto" ci sono diverse sottodirectory che di seguito si elencano con l'indicazione anche del numero delle fotografie per ogni genere:

- **Amateur (937)**: foto a contenuto erotico e/o pornografico di tipo "amatoriale", ovvero scattate da non professionisti. All'interno c'è anche la directory "foto cell", contenente immagini fatte dallo Stasi a scarpe di donna. E' da presumere che le foto siano state fatte all'insaputa dei soggetti;
- **Beach (364)** : foto di topless e anche scene di sesso riprese in spiaggia;
- **Big (295)**: foto di donne "maggiorate" in topless, lingerie o scene di sesso;
- **Collant (2869)**: foto di donne in collant riprese anche in atti sessuali;
- **Facial (304)**: foto relative alla pratica del "facial" : (da wikipedia) "in un contesto sessuale, il termine facial descrive l'attività sessuale in cui una persona di sesso maschile, dirige l'eiaculazione sulla faccia di un'altra, di solito a seguito di un rapporto orale";
- **Forced (5)**: foto in cui una persona viene "forzata" all'attività sessuale sia uomo che donna;
- **Mature (586)**: foto pornografiche di donne mature;
- **Orgy (208)**: foto di orge;
- **Pregnant (56)**: foto di donne in stato di gravidanza, anche avanzata, riprese anche in atti sessuali;
- **Varie (410)**: foto erotiche pornografiche di vario genere;
- **Virgins (244)**: foto erotiche e pornografiche di teenagers.

- che lo Stasi stesso contribuiva ad arricchire la “collezione” con immagini autoprodotte di natura feticistica (immagini di scarpe calzate da ignari soggetti femminili ripresi di nascosto, con il proprio cellulare e la propria fotocamera);

- che lo Stasi era molto “geloso” della sua collezione, al punto da effettuarne copie di sicurezza sul disco esterno dove sono state rinvenute;

- che lo Stasi era protagonista di un comportamento compulsivo di ricerca e selezione del materiale da conservare, testimoniato dall’enorme quantità di immagini pornografiche presenti sul disco fisso sotto forma di file cancellati (ma ancora recuperabili).

Se è allora evidente che la garanzia difensiva costituita dal divieto di perizia psichiatrica non ha ovviamente consentito un più puntuale accertamento di tali profili e che la morte della vittima ha precluso una più precisa ricostruzione dell’atteggiamento da egli manifestato in quell’occasione, è altresì evidente che l’impossibilità di scandagliare la psiche dell’imputato ai fini del giudizio di colpevolezza non può certo essere invocata come “prova contraria”.

CONSIDERAZIONI SUL SETTIMO MOTIVO AGGIUNTO intitolato “In relazione al motivo XVIII del ricorso principale: violazione degli art. 627, comma 3 e 628 c.p.p. in relazione ai principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione in tema di valutazione indiziaria – erronea applicazione dell’art. 192, comma 2 c.p.p., anche con riferimento ai canoni costantemente indicati dalla giurisprudenza di legittimità, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in tema di valutazione della prova indiziaria – vizi rilevanti ai sensi dell’art. 606, comma 1 Lett. C) ed E) c.p.p.”

Secondo un’ulteriore doglianza formulata dai ricorrenti, la Corte ambrosiana si sarebbe inoltre appiattita sulla decisione di annullamento della Suprema Corte abdicando alla propria funzione di Giudice del rinvio.

Al contrario la sentenza impugnata appare pienamente rispettosa dei dettami che la Suprema Corte ha espresso, anche di recente, con riferimento ai “vincoli” del giudizio di rinvio *“Ed invero, nell’articolare i motivi di ricorso, i difensori dell’imputato non hanno adeguatamente considerato che le conclusioni cui è giunta la Suprema Corte nella sentenza di annullamento a proposito della illogicità e delle carenze del tessuto argomentativo della sentenza annullata, non possono essere rimesse in discussione, essendo il giudice del rinvio vincolato al percorso indicato nella menzionata decisione, anche in relazione al complesso*

degli elementi che lo stesso giudice di legittimità ha ritenuto abbiano assunto la natura di veri e propri indizi, da valutare ai sensi dell'art. 192, co. 2, c.p.p.. Come affermato, infatti, dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, ove l'annullamento di una sentenza sia avvenuto, come nel caso in esame, per vizio di motivazione, il giudice del rinvio, pur mantenendo piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove, nonché il potere di desumere – anche sulla base di elementi probatori prima trascurati – il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, non può, comunque, fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di Cassazione, gravando, inoltre, su di lui l'obbligo di conformarsi all'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità alle questioni di diritto e di fornire adeguata motivazione sui punti della decisione sottoposti al suo esame (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. V 19.6.2014, n. 42814, rv 261760; Cass. Sez. II, 22.5.2014, n. 27116, rv. 259811; Cass. Sez. II, 25.9.2013, n. 47060, rv. 257490) (vds. Cassazione Sezione V n. 42576/15 3.6.2015 dep. 22 ottobre 2015 ricorrente Procacci).

Nel caso in esame il Giudice del rinvio:

- ha doverosamente tenuto conto del percorso indicato dalla Suprema Corte con la sentenza di annullamento, anche in relazione ai principali temi ritenuti meritevoli di ulteriore approfondimento probatorio ed agli specifici dati fattuali che dovevano essere oggetto di verifica e di valutazione;

- non ha mai fondato la propria decisione su argomenti ritenuti illogici dalla sentenza di annullamento della Corte di Cassazione;

- ha attentamente considerato tutti gli elementi probatori emersi nei precedenti gradi di giudizio, fornendo una puntuale motivazione nelle sporadiche ipotesi in cui li ha ritenuti superati o irrilevanti;

- ha opportunamente esaminato anche una serie di elementi probatori in precedenza inevitabilmente trascurati;

- ha correttamente valorizzato i fondamentali elementi probatori acquisiti nel giudizio di rinvio con riferimento ad una pluralità di aspetti;

- ha infine proceduto ad una valutazione complessiva del quadro probatorio, motivando adeguatamente il proprio convincimento e fornendo una solida ricostruzione unitaria dei numerosi dati probatori sottoposti al suo esame.

CONSIDERAZIONI SULL’OTTAVO MOTIVO AGGIUNTO intitolato *“In relazione al motivo XIX – mancanza, contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione in ordine al non operato vaglio applicativo della dirimente regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio – vizi rilevanti ai sensi dell’art. 606, comma 1 Lett. E) c.p.p.*

Nel motivo in esame la Difesa reitera argomentazioni di merito già ampiamente esposte nel ricorso principale e nel tentativo di rappresentare una presunta violazione del principio del ragionevole dubbio, cita selezionate parti della sentenza impugnata senza dar conto dei successivi passaggi risolutivi delle lamentate carenze della motivazione.

In particolare si può facilmente constatare che nei motivi aggiunti alle pagine 75-76 si legge che *“nessuna perizia di nessun genere è in grado di stabilire, con assoluta certezza, il percorso fatto da Alberto Stasi una volta entrato in casa Poggi” (pag. 83 Sent. Impugnata)*, ma non si legge invece quanto di seguito scritto nella medesima pagina: *“Sul punto non si può che partire dalle sue dichiarazioni. La perizia che in questo processo è stata completata ha perciò unicamente fornito alla Corte una serie di elementi di valutazione (sia di carattere tecnico scientifico, che in termini probabilistici) da utilizzare per formulare il proprio giudizio”*.

Si tratta ovviamente di un passaggio che non evidenzia alcun profilo di incertezza, ma che si limita a rappresentare piuttosto l’ovvia esigenza di verificare la veridicità del racconto fornito dall’imputato sulla base del suo effettivo contenuto.

Allo stesso modo, si legge che *“nel presente procedimento di rinvio non è stato possibile raggiungere certezze in ordine alla precisa individuazione della bicicletta nera da donna collocata davanti a casa Poggi a quell’ora della mattina del 13 agosto” (Pagg. 106-107 Sent. impugnata)*, ma non si legge invece quanto di seguito riportato ovvero che *“l’istruttoria svolta e le acquisizioni effettuate hanno tuttavia consentito di accertare la disponibilità, da parte di Alberto Stasi, di più biciclette da donna, tutte potenzialmente rispondenti a quella “macrodescrizione” fattane dalle testimoni (e dal Merlino)”*;

Si legge infine che *“il movente dell’omicidio non è stato individuato”*, ma non si legge invece che *“anche se il movente dell’omicidio è rimasto sconosciuto, ancora una volta è la scena del crimine ad individuarlo in quel rapporto di intimità scatenante una emotività che non può che appartenere ad un soggetto particolarmente legato alla vittima” (pag. 123 sentenza Corte Ass. Appello Milano, Sezione I).*

E’ allora evidente che il lamentare degli asseriti “vizi nella motivazione” citandone solo una parte costituisce un esercizio del tutto inutile, che può evidentemente costituire un’attività

defatigante per i propri interlocutori, ma che non aiuta certo ad evidenziare eventuali profili di illegittimità della decisione assunta.

Solo la gravità dei fatti che sono oggetto della vicenda in esame ha imposto pertanto a chi scrive di segnalare a codesta Suprema Corte anche le piccole “insidie” che si annidano nella torrenziale esposizione di argomentazioni di merito contenuta negli scritti dei ricorrenti.

In questo senso, è del tutto fuorviante rappresentare insistentemente il presente procedimento come caratterizzato da ben due assoluzioni di merito (*“Stasi veniva assolto ben due volte”*), quando è di tutta evidenza che non vi è stata nessuna alternanza fra decisioni di merito effettivamente basate sulla lettura degli stessi elementi.

La decisione impugnata ha infatti consentito di superare con estrema chiarezza gli specifici errori ricostruttivi involontariamente compiuti dal G.U.P. di Vigevano proprio perché ha potuto giovare dei fondamentali apporti probatori acquisiti in occasione del giudizio di rinvio.

Al riguardo pare opportuno evidenziare, incidentalmente, che il “ribaltamento” delle decisioni di merito, essendo basato su risultanze acquisite a seguito della rinnovazione dibattimentale, si pone pienamente in linea con le recenti pronunce della CEDU (su tutte la sentenza 5 luglio 2011 Dan contro Moldavia con riferimento all’art. 6 CEDU) relative alle ipotesi in cui si addivenga in appello ad una condanna rispetto ad una assoluzione di primo grado (nel caso in esame infatti il Giudice d’appello non si è basato su fonti di prova già assunte in primo grado, ma ha acquisito direttamente e nel contraddittorio nuovi elementi completando doverosamente quanto parzialmente effettuato nel precedente giudizio di merito).

La Difesa lamenta infine che l’attenzione mediatica avrebbe danneggiato l’imputato avendo fatto convergere esclusivamente sul medesimo tutte le attenzioni degli inquirenti, ma non dice che detta attenzione è stata dal medesimo stimolata in molteplici occasioni (numerose sono stati gli interventi sui media di Stasi, dei suoi Difensori e di vari commentatori che ne hanno preso le difese) e che ha ottenuto, a dire il vero, un effetto opposto a quello lamentato, come già rilevato dalla Suprema Corte in altra occasione a fronte di doglianze pressoché analoghe: *“la notazione difensiva offre, tuttavia, l’occasione di osservare che il segnalato interesse mediatico, in larga parte ricercato, propiziato ed utilizzato dalla stessa interessata, ha dato inusitato impulso ad iniziative processuali della difesa e degli stessi organi giudicanti, favorendo il massimo approfondimento di ogni aspetto del giudizio e dilatandone le dimensioni, nonostante l’opzione per il rito abbreviato, ben al di là di quelle di un normale giudizio celebrato con il rito ordinario. L’interesse mediatico,*

spontaneo o scientemente indotto, non si è, dunque, mai risolto in un decremento delle facoltà difensive della F. ma, piuttosto, nel suo contrario, ampliandone gli spazi di garanzia e favorendo in massimo grado, per l'eshaustività delle indagini espletate, la formazione e maturazione del convincimento dei giudicanti” (Cass. Pen. Sez. I, (ud. 21-05-2008) 29-07-2008, n. 31456).

Allo stesso modo, appare fuori luogo lamentare che le indagini avrebbero danneggiato l'imputato in quanto mal condotte, allorquando è pacificamente avvenuto l'esatto contrario anche a causa di dolosi sviamenti dell'attività inquirente ai quali l'imputato non è rimasto certamente estraneo: *“La Corte ha infatti preso atto delle molte criticità di alcuni degli accertamenti svolti, riconducibili ad errori e negligenze anche gravi, e non solo all'inesperienza, degli inquirenti: anche tali criticità verranno affrontate nel prosieguo, ma non si può negare che in molte occasioni sia stato proprio l'imputato (personalmente e non solo) ad indirizzare e a ritardare le indagini in modo determinante e a sé favorevole (quindi sostanzialmente fuorviante)”* (pag. 76 sentenza).

Tutto ciò premesso e considerato, nell'interesse delle parti civili costituite, si insiste nella richiesta di rigetto dei motivi di ricorso.

Roma, 4 dicembre 2015

Avv. Gianluigi Tizzoni

Avv. Francesco Compagna